

Mediazione, la Giustizia modifica le Faq sui requisiti per l'iscrizione al registro

Cade l'incompatibilità tra l'incarico di responsabile dell'Organismo di mediazione e quella di consigliere dell'Ordine degli avvocati che l'ha istituito. E si chiarisce che l'organismo e l'Ordine possono avere un unico bilancio, senza che ciò metta in forse l'autonomia finanziaria, purché le transazioni riferite alla mediazione siano tracciabili e il responsabile abbia autonomia di spesa. Sono due delle modifiche alle Faq (Frequently asked questions) sulla mediazione introdotte dal ministero della Giustizia e diffuse ieri, per venire incontro alle richieste formulate dal Coordinamento della conciliazione forense e dall'Organismo congressuale forense, che avevano ritenuto alcune risposte penalizzanti per gli organismi di mediazione forensi.

Le Faq, pubblicate il 14 maggio, hanno precisato come interpretare i nuovi requisiti previsti dalla riforma per l'inserimento nel

registro tenuto dal ministero, in vista della scadenza per l'iscrizione fissata al 15 agosto (gli avvocati hanno chiesto di prorogarla, ma sul rinvio pesano i vincoli degli impegni Pnrr).

Nel dettaglio, con le modifiche di ieri è stata cancellata dalle Faq la precisazione per cui non può essere nominato responsabile dell'Organismo il presidente o un consigliere dell'Ordine. Ma l'incompatibilità con l'incarico di presidente resta alla luce dell'autonomia funzionale tra Ordine e organismo.

È stato poi eliminato il passaggio in cui si precisava che se l'Organismo di mediazione è costituito da una fondazione creata dal Consiglio dell'Ordine non può avere la sede nei locali dati dal tribunale al Consiglio dell'Ordine. La regola però resta e il requisito sarà verificato di volta in volta.

—V.M.